



*Regione Puglia*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Atti Consiglio... 275/A... VIII Legislatura

*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.26/2008 DEL 13/06/2008**

**“DISPOSIZIONI REGIONALI URGENTI”**



# REGIONE PUGLIA

## Gabinetto del Presidente

Lo schema di disegno di legge allegato con titolo "Disposizioni regionali urgenti" afferisce a misure inderogabili in materia di agricoltura e politiche della salute, rese necessarie a seguito delle norme del governo centrale.

IL PRESIDENTE  
NICOLA VENDOGA *N. Vendoga*



**DDL: "Disposizioni regionali urgenti"**

**Capo I  
Disposizioni in materia di agricoltura**

**Art. 1**

**(Modifica al Regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3)**

1. L'art. 7 della Legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia" è così sostituito:
  - "1. Il secondo comma dell'art. 9 del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3 attuativo della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), come sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), è sostituito dal seguente:
  2. "E' data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia di provvedere al pagamento diretto in favore di tutti gli aventi titolo dei crediti maturati per la realizzazione di opere pubbliche affidate in concessione ai consorzi medesimi".

**Art. 2**


**(Proroga termini)**

1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, rimangono sospesi fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che prevede "Nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino dei Consorzi di bonifica".

**Art. 3**

**(Modifica all'art. 1 della Legge regionale n. 8 del 3 aprile 2006)**

1. La lettera c) dell'art. 1 della Legge regionale n. 8 del 3 aprile 2006 è così sostituita:
  - "c) al pagamento del corrispettivo, sia all'Acquedotto Pugliese (AQP), per la fornitura dell'acqua, e sia all'Ente Nazionale Eletticità (ENEL), per la fornitura dell'energia elettrica, agli impianti irrigui e agli impianti per l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi".



**Art. 4**

**(Modificazioni ed integrazioni all'art. 19 della L.r. 22/2006)**

- 1. All'articolo 19 della Legge regionale 19 luglio 2006 n. 22 è aggiunto dopo il comma 4 il seguente comma:

“4bis Gli indennizzi di cui al comma 1 saranno concessi unicamente al fine di compensare i danni e le spese verificatisi a decorrere dal 18 dicembre 2004, e le relative liquidazioni a favore dei beneficiari, avverranno entro un anno dall'avvenuta notifica del regime di aiuto alla Commissione UE”.

**Art. 5**

**(Modificazioni ed integrazioni al comma 6bis dell'art. 27 della L.r. 20/2002)**

- 1. Il comma 6bis dell'articolo 27 della L.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“6bis Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione Puglia attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse di capi di bovini, bufalini, ovi-caprini, equini e suini, deceduti nelle aziende zootecniche.”

**Capo II**

**Disposizioni in materia di politiche della salute**

**Art. 6**

**(Interpretazione autentica art. 3, comma 39 della L.r. n. 40/2007)**

- 1. Il comma 3 septies dell'art. 8 della L.r. n.26/2006, introdotto dall'art. 3 comma 39 della Legge regionale n. 40/2007, va interpretato nel senso che, in prima applicazione della precitata norma, sono fatte salve tutte le convenzioni stipulate dalle ASL in base alle classificazioni disposte in applicazione del criterio selettivo fissato con deliberazione di Giunta regionale n. 1223 del 4 agosto 2006.



**Art. 7**

**(Interpretazione autentica art. 3, comma 39 della L.r. n. 40/2007)**

- 1. Al di fuori degli accordi tra Servizio Sanitario Regionale e sistema produttivo e distributivo dei farmaci non è consentito modificare, ancorchè mediante intesa tra le parti, le quote di spettanza previste per legge, alle componenti Aziende, grossisti e farmacisti per l'erogazione dei farmaci di fascia "a", trattandosi di potere non rientrante nella disponibilità delle parti, rientrante nei divieti e sanzioni disposti dall'art. 11 del D.Lgs. 541/92 e degli artt. 170-172 del R.D. n.1265/34 ed esercitabile solo in funzione di un beneficio del sistema pubblico e non di una distribuzione interna tra produttori, grossisti e farmacisti.

**Art. 8**

**(Modifica al comma 48 dell'articolo 1 della L.r. 40/2007)**

- 1. E' soppresso l'inciso "a eccezione di quelle di proprietà dell'Università di Bari", contenuto nell'articolo 1, comma 48, della Legge regionale n. 40 del 31 dicembre 2007 8"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia").

**Art. 9**

**(Modifica alla L.r. 19 febbraio 2008, 1)**

- 1. L'articolo 3, comma 1 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:

1. "I direttori generali delle Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. E' possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizi caratterizzati da prevalente impegno di personale".

**Art. 10**

**(IRCCS pubblici - personale di ricerca)**

- 1. Al personale dell'area dirigenziale e del comparto impiegato in attività di ricerca in servizio presso gli IRCCS pubblici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 25 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1.
- 2. Il quarto periodo del comma 40 della Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 è abrogato.



**Art. 11**

**(Modifica all'art. 5, comma 1, della L.r. 1/2008)**

1. Il comma 1 – lett. u) dell'art. 5 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 è così sostituito:  
“La parola ‘assunto’ è soppressa dal primo periodo e dal sesto periodo del comma 40”.
2. E' altresì soppressa la parola “assunzioni” dall’ottavo periodo del medesimo comma 40.

**Art. 12**

**(Interpretazione autentica dell'art. 49, comma 3, della L.r. n. 13/2000)**

1. L'articolo 49, comma 3, della Legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, si interpreta nel senso che la valutazione di merito è espressa esclusivamente mediante l'attribuzione di un voto numerico, globale, risultante dell'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel relativo avviso pubblico.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla I Commissione

Consiliare il 17/06/08

